



Ai gentili clienti
Loro sedi

TFR in busta paga: la richiesta di finanziamento a copertura delle somme erogate al lavoratore

(Art. 1 commi da 26 a 34 legge n. 190 del 23.12.2014, DPCM n. 29 del 20.02.2015)

Premessa

Con la legge n. 190 del 23.12.2014 il legislatore ha introdotto la **possibilità, per i lavoratori, di richiedere l'erogazione del TFR in busta paga**. Questa possibilità, di **carattere opzionale, ha natura temporanea e riguarda le quote di TFR maturate dal 01.03.2015 fino al 30.06.2018**.

Per limitare le difficoltà finanziarie che potrebbero derivare da tale intervento, il legislatore ha introdotto un finanziamento agevolato a favore dei **datori di lavoro di minori dimensioni**, per effetto del quale - a seguito della procedura stabilita con DPCM n. 19 del 20.02.2015 – il datore di lavoro potrà ottenere un **finanziamento con un tasso di interesse non superiore a quello riconosciuto dalla legge a favore degli accantonamenti delle quote TFR**.

Quindi, **i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti a cui vengono richieste anticipazioni del TFR e che vogliono beneficiare del finanziamento, dovranno perfezionare la procedura prevista dal DPCM del 20.02.2015.**

TABELLA DI SINTESI

Esercizio dell'opzione per l'erogazione diretta del TFR




Possibilità di accedere ad un **finanziamento** agevolato (a copertura somme richieste)

Condizioni, requisiti, esclusioni. Cenni sulla disciplina

Secondo quanto previsto dalle disposizioni in commento **possono accedere all'opzione lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, fatta eccezione per i lavoratori domestici ed i lavoratori agricoli**. Il DPCM, integrando le disposizioni contenute nella legge di stabilità, ha inoltre specificato che **non possono accedere a tale misura i lavoratori dipendenti per i quali la legge o il CCNL, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione del TFR o il suo accantonamento presso soggetti terzi**.

AMBITO DI APPLICAZIONE	
Chi può esercitare l'opzione	Lavoratori dipendenti del settore privato .
Eccezioni	Lavoratori domestici e lavoratori agricoli , nonché tutti i lavoratori il cui CCNL prevede la corresponsione del TFR ad un soggetto terzo . L'esercizio è precluso nell'ipotesi di crisi aziendale .

Bisogna rimarcare che l'istituto ha **natura opzionale**, quindi **può essere applicato solamente qualora il lavoratore abbia presentato apposita domanda**. In mancanza di richiesta **continuano ad applicarsi le disposizioni ordinariamente previste in materia di erogazione del TFR** (limitato a particolari circostanze ed ipotesi).



L'opzione può essere esercitata qualora siano rispettate le seguenti condizioni:


- **l'opzione viene esercitata in costanza di un rapporto di lavoro subordinato** (rimangono esclusi i collaboratori a progetto e parasubordinati, a cui non si applicano le disposizioni sul TFR);
- **il lavoratore è impiegato presso il datore di lavoro da almeno sei mesi** (non sembrerebbe richiesto, quindi, che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato).

OSSERVA

Viene stabilito, inoltre, che **non possono accedere a tale misura:**

- i **lavoratori delle aziende sottoposte a procedure concorsuali**;
- le **aziende dichiarate in crisi** (presentazione di un piano di risanamento o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, autorizzazione ad un piano di integrazione salariale).

Qualora la presentazione di un piano di risanamento, di un accordo di ristrutturazione o **l'autorizzazione di un piano di integrazione salariale avvenga in data successiva all'esercizio dell'opzione, l'erogazione del TFR in busta paga viene interrotta a partire dal periodo paga successivo alla data di insorgenza.**




OSSERVA

Relativamente all'adesione, da parte del lavoratore, a forme di previdenza complementari, **la partecipazione alla stessa del lavoratore durante il periodo dell'opzione prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima.**

L'esercizio dell'opzione...

Rispetto alla richiesta del lavoratore, il DPCM stabilisce che **questi possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile del TFR, attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita [istanza di accesso](#) debitamente compilata e validamente sottoscritta.**

Una volta accertato il possesso dei requisiti, la manifestazione di volontà è efficace e **l'erogazione della quota di TFR è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018** (o a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente, oppure al verificarsi di una delle ipotesi di esclusione in capo al datore di lavoro).



... e la richiesta di finanziamento

Considerato **l'effetto negativo sulla liquidità delle aziende** (con meno di 50 addetti) **viene previsto**, con il comma 30 dell'art. 1 legge n. 190/2014, **una possibilità di finanziamento agevolata** a cui i datori di lavoro possono accedere per compensare le quote di TFR maturate ed erogate direttamente al lavoratore in busta paga. Le **caratteristiche del finanziamento sono le seguenti**:

- il finanziamento è **limitato all'erogazione delle quote di TFR in busta paga**;
- il finanziamento è **assistito da duplice garanzia**: dal **Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti e dallo Stato**;
- il finanziamento è **assistito da privilegio speciale**, ai sensi dell'articolo 46 TUB (privilegi costituiti per le operazioni di finanziamento alle imprese).

FINANZIAMENTO AGEVOLATO	
Destinatari	Aziende con meno di 50 addetti.
Oggetto del finanziamento	L'importo delle quote di TFR erogate in busta paga.


Per accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente **richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore**. Successivamente, sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può **presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro stipulato con ABI**.

Secondo quanto stabilito dal DPCM attuativo, il finanziamento viene **rilasciato sulla base delle sole informazioni contenute nella certificazione rilasciata dall'INPS, senza alcuna valutazione di merito**. L'INPS, in ogni caso **rende disponibile**, con **cadenza mensile** ed **entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza**, al datore di lavoro e

all'intermediario aderente che ha concesso il finanziamento, la **certificazione della misura della quota di TFR da finanziare come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro**. In assenza di denunce contributive il finanziamento è sospeso. Relativamente a tale accordo bisogna precisare che, **per l'attivazione del fondo**, è prevista la **presentazione alla banca dei seguenti documenti**:

- **certificazione rilasciata dall'INPS**;
- **visura camerale** attestante l'insussistenza di condizioni relative a difficoltà aziendale;
- ulteriori **informazioni o certificazioni** necessarie alla realizzazione dell'operazione di finanziamento (per esempio, documenti sul pagamento dei dipendenti).

Secondo quanto previsto dall'accordo, **la disponibilità creditizia può essere utilizzata a partire dal mese successivo alla data di perfezionamento del finanziamento, e comunque non prima del 01.06.2015**. La banca, sulla base delle informazioni rese dall'INPS entro il quinto giorno di ogni mese, provvede ad erogare in favore del datore di lavoro l'importo indicato nelle certificazioni tra il quinto e il terzo giorno precedente al saldo della paga. Nell'ipotesi di presentazione di **nuove istanze di liquidazione da parte dei dipendenti**, oppure di **aumento del valore della somma da anticipare successivamente alla stipula del contratto di finanziamento** la banca provvede ad **ampliare la disponibilità creditizia in misura coerente**.



Ai suddetti finanziamenti, secondo quanto stabilito dal comma 31, **non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.**

Secondo quanto stabilito dal DPCM attuativo, **il rimborso del finanziamento è previsto entro il 30.10.2018.** In tutti i casi di **risoluzione del rapporto** di lavoro intervenuto durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, **il datore di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso del finanziamento assistito da garanzia già fruito**, con scadenza di pagamento **entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo**, relativamente **all'importo oggetto della liquidazione mensile della Qu.I.R. del lavoratore interessato**, comprensivo degli oneri a servizio del prestito, senza pregiudizio alcuno della erogazione della Qu.I.R. al lavoratore.

Ove sia accertato che il finanziamento sia stato utilizzato, anche parzialmente, per finalità diverse dalla liquidazione mensile del TFR, l'erogazione del finanziamento è interrotta e il datore di lavoro mutuatario è tenuto al **rimborso immediato** della parte di finanziamento già fruita e degli interessi.

OSSERVA

L'erogazione del finanziamento assistito da garanzia è **interrotta al verificarsi di una delle condizioni di esclusione in capo al datore di lavoro**, a partire dal **periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti